

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

PROROGA DEI TERMINI DI REVISIONE DEI VEICOLI

Testo integrato dell'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 92

Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli

(commi 1-3 omissis)

- 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.**

(commi 4-bis-4sexies omissis)

4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

L'art. 49, comma 5-septies del DL modifica l'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo due ulteriori proroghe dei termini per la sottoposizione dei veicoli a motore alle attività di visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 CdS e ai controlli di revisione ai sensi dell'art. 80 CdS.

La nuova formulazione del citato art. 92, mantenendo comunque le proroghe previste nel testo previgente, consente:

- ai veicoli da sottoporre a visita e prova o a revisione nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 30.09.2020, di circolare fino al 31.12.2020;
- ai veicoli da sottoporre a visita e prova o a revisione nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31.12.2020, di circolare fino al 28.02.2021.

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

1. VISITA E PROVA AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 78 CDS

Per i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 CdS, ai fini della determinazione dei termini di effettuazione dell'operazione occorre tener conto che:

- per le operazioni che prevedono una scadenza periodica⁽¹⁾ si deve far riferimento a tale scadenza;
- per le operazioni di allestimento o modifica delle caratteristiche costruttive che, invece, impongono la visita e prova al momento dell'immissione in circolazione (ad es. nuovo allestimento di veicolo, aggiunta di accessori che richiedono aggiornamento della carta di circolazione, modifica a caratteristiche costruttive o funzionali, ecc.), il termine sopraindicato, di fatto, coincide con il momento in cui il veicolo è sorpreso a circolare.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle varie proroghe relative alle operazioni di visita e prova di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia.

Termine per effettuazione della visita e prova (fino al)	Proroga	Categorie di veicoli	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento
31 luglio 2020 (senza <i>dies a quo</i>)	31 ottobre 2020	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° agosto 2020 Al 30 settembre 2020	31 dicembre 2020	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° ottobre 2020 Al 31 dicembre 2020	28 febbraio 2021	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020

2. REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 80 CDS

Per quanto riguarda le operazioni di revisione ai sensi dell'art. 80 CdS, si rammenta che, oltre alle tre diverse proroghe previste dall'art. 92 in argomento, i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O₃, O₄, e T₅, beneficiano delle deroghe contenute nell'art. 5 del Regolamento (UE)2020/698 con le quali le disposizioni del medesimo art. 92 devono essere coordinate.

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi che rientrano nella proroga in esame: Scadenza c.d. Barrato Rosa per i veicoli che trasportano merci in regime ADR; Sostituzione dei serbatoi GPL; Scadenza del documento di approvazione tecnica per i veicoli che trasportano merci in regime ATP; Sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano; Prove tecniche di tenuta ed efficacia delle cisterne nell'intervallo di tre o sei anni.

Circolare prot. n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22/10/2020

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle varie proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della norma di riferimento e della categoria di appartenenza del veicolo.

Scadenza della revisione	Proroga	Categorie di veicoli	Ambito territoriale della proroga	Norma di riferimento
31 luglio 2020 (senza <i>dies a quo</i>)	31 ottobre 2020 ⁽²⁾	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° febbraio 2020 Al 31 agosto 2020	7 mesi successivi alla scadenza ⁽³⁾	M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Tutto il territorio UE	Reg. 2020/698
Dal 1° settembre 2020 Al 30 Settembre 2020	31 dicembre 2020	M, N, O ₃ , O ₄ , T ₅	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° agosto 2020 Al 30 settembre 2020	31 dicembre 2020	L, O ₁ , O ₂	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020
Dal 1° ottobre 2020 Al 31 dicembre 2020	28 febbraio 2021	Tutte	Solo in Italia	Art. 92 DL 18/2020

L'art. 49, comma 5-septies del decreto, al fine di ridurre i tempi di espletamento delle attività di revisione, introduce, inoltre, il nuovo comma 4-septies dell'art. 92 del D.L. n. 18/2020 prevedendo, la possibilità che le medesime attività possano essere svolte, fino al 31 marzo 2021, anche dagli ispettori del Ministero indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017.

⁽²⁾ Tuttavia, per i soli veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O₃, O₄, e T₅, i cui termini della revisione scadono nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 agosto 2020 risultano più favorevoli le norme di cui all'art. 5 del Reg. 2020/698 che consentono di circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai 7 mesi successivi alla scadenza (pertanto, le scadenze di aprile 2020 sono prorogate a novembre 2020, quelle di maggio 2020 a dicembre 2020, quelle di giugno 2020 a gennaio 2021, quelle di luglio 2020 a febbraio 2021 e quelle di agosto 2020 a marzo 2021).

⁽³⁾ I veicoli immatricolati in Italia, i cui termini della revisione scadono il 28 febbraio 2020, rimangono sottoposti, per la sola circolazione sul territorio nazionale, alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 92 che consente la circolazione fino al 31 ottobre 2020.